

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

Allegato alla delibera consiliare del 28.11.2007

*** **

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno

premesse che

- il 13 Luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha definitivamente approvato il Regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio, di seguito "Regolamento";
- che l'art. 8 di detto Regolamento pone a carico dei Consigli dell'Ordine l'attribuzione dei crediti formativi secondo i criteri previsti dagli artt. 3 e 4 dello stesso regolamento;
- che l'art. 3 del Regolamento attribuisce ai Consigli dell'Ordine la facoltà di "accreditare" gli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) di detto articolo 3 organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati;
- che appare necessario stabilire alcuni criteri generali in base ai quali fornire di volta in volta "l'accreditamento" richiesto, al fine di svolgere una valutazione il più possibile omogenea;
- tutto ciò premesso

delibera

quanto segue:

1. il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Livorno potrà accreditare gli eventi indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 3 del Regolamento promossi e/o organizzati da enti, associazioni, istituzioni od organismi pubblici o privati dopo attenta ed insindacabile valutazione in ordine agli argomenti trattati per ogni singolo evento formativo, alla loro idoneità per la formazione dell'avvocato, ed alle modalità di svolgimento;
2. il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Livorno potrà accreditare gli eventi indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 3 del Regolamento promossi e/o

organizzati da enti, istituzioni od organismi pubblici o privati solo qualora detti soggetti possano dimostrare – preventivamente - al Consiglio dell’Ordine con quali modalità sarà effettuato il controllo della partecipazione degli iscritti all’evento formativo organizzato e per il quale viene chiesto “l’accredito”; partecipazione che dovrà avere – in ogni caso – carattere di effettività e di continuità opportunamente documentati. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Livorno si riserva quindi di valutare preventivamente, di volta in volta, l’efficacia del sistema di controllo ai fini della concessione dell’accredito richiesto;

3. per ogni evento formativo da accreditare, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Livorno nominerà, tra i suoi componenti, uno o più “responsabili”, i quali, prendendo contatti con l’organizzazione, possano sottoporre al Consiglio dell’Ordine la richiesta di accredito dell’evento, e quindi, in caso di positiva delibera, assicurare l’esatta attuazione delle modalità di svolgimento secondo le linee indicate nel presente deliberato;
4. il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Livorno, atteso che il proprio “Piano dell’Offerta Formativa” (P.O.F.) è integrato e deve essere considerato un *unicum* con il P.O.F. presentato dalla Scuola di Formazione Forense degli Ordini di Pisa, Livorno, Massa-Carrara, Lucca e La Spezia, delibera sin da ora di accreditare - senza necessità di preventiva valutazione - gli eventi formativi organizzati dalla Scuola di Formazione Forense per il numero dei crediti che saranno dalla stessa Scuola indicati per ogni singolo evento; ***parimenti*** delibera sin da ora di accreditare – senza necessità di preventiva valutazione – gli eventi formativi che saranno organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali per il numero di crediti che detti soggetti, di volta in volta, indicheranno; ***delibera altresì di accreditare*** – *senza necessità di preventiva valutazione – anche gli eventi formativi non direttamente organizzati dai soggetti sopra detti ma che abbiano raggiunto un “protocollo d’intesa” con il C.N.F.. Saranno altresì automaticamente accreditati gli eventi formativi realizzati dalle facoltà di Giurisprudenza delle*

Università degli Studi italiane e quelli realizzati dagli Istituti e dalle Scuole di perfezionamento universitarie riconosciute (come, ad esempio, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa);

5. il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Livorno prende atto e recepisce la delibera del C.N.F. del 30 Ottobre 2007 circa la possibilità di accreditare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 comma III e 11 del Regolamento, gli eventi svoltisi anche dal Settembre 2007 al Dicembre 2007; delibera quindi che potranno essere accreditati gli eventi a cui gli avvocati ed i praticanti abbiano partecipato nel periodo suddetto, previo suo insindacabile giudizio circa i crediti da riconoscere per ciascun evento;

REGOLAMENTO PER L' ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

6. Per ogni relazione, intervento programmato o lezione tenuti negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell' art. 3 del Regolamento CNF per la Formazione Continua, ovvero nelle Scuole Forensi o nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali o nelle Scuole per i Difensori d'Ufficio sono attribuiti 2 crediti formativi per ogni ora di attività, con il limite massimo di n. 12 crediti per anno.

Resta ferma l'acquisizione dei crediti, secondo le regole generali, per la partecipazione ad eventi formativi con pluralità di relatori.

7. Per la pubblicazione di ogni monografia in materia giuridica sono attribuiti 12 crediti per anno.

8. Per la pubblicazione di ogni articolo in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazione di contributi in libri, saggi o trattati, anche come opere collettanee su argomenti giuridici, sono attribuiti, secondo la valutazione del Consiglio, da 2 a 10 crediti, sino ad un massimo di 12 crediti per anno.

9. Per i contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti ad essi equiparati sono attribuiti 2 crediti per ogni ora di effettivo insegnamento, sino ad un massimo di 24 crediti per anno.

10. Per la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di avvocato sono attribuiti 2 crediti per ogni seduta di correzione di compiti e per ogni seduta di prova orale, sino ad un massimo di 24 crediti per anno formativo.

11. Per la partecipazione alle sedute disciplinari del Consiglio dell'Ordine, nonché per l'assistenza difensiva in tale sede sono attribuiti 2 crediti in materia deontologica per seduta, sino ad un massimo di 12 crediti per anno.

12. Gli iscritti che intendono svolgere attività di studio e di aggiornamento in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale ex art. 4, comma I, lett. e) del Regolamento CNF, **devono essere preventivamente autorizzati** dal Consiglio dell'Ordine.

L'autorizzazione è concessa a seguito di domanda, da depositarsi presso la Segreteria del Consiglio, corredata da una breve relazione illustrativa degli strumenti di sussidio al programma formativo e dei tempi di svolgimento. Saranno autorizzate solamente le attività formative che si esauriscano entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

In caso di approvazione della relazione, il Consiglio attribuisce fino ad un massimo di 12 crediti per anno e si riserva il diritto di richiedere informazioni e chiarimenti circa l'attività effettivamente svolta.

13. Per ogni attività ausiliaria alla formazione organizzata in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine (ad es. corsi di lingua straniera, informatica ecc.) potranno essere riconosciuti fino a 12 crediti per anno.

14. I professori universitari di prima e seconda fascia in materie giuridiche ed i ricercatori universitari con incarico di insegnamento in materia giuridica, fermo restando l'esonero di cui all'art. 5, comma I, Regolamento C.N.F., sono tenuti al rispetto degli obblighi formativi in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale.

Ai ricercatori universitari in materie giuridiche senza incarico di insegnamento vengono riconosciuti, a domanda dell'interessato, 18 crediti per anno formativo.

15. I crediti conseguiti in ciascuna delle attività formative di cui agli articoli precedenti, ferma la valutazione nell'ambito del triennio formativo, sono cumulabili tra di loro.

16. Le domande di esenzione dallo svolgimento delle attività formative per i casi previsti dall'art. 5, comma II, Reg. CNF, si propongono mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine unitamente alla documentazione probante la causa che legittima l'esonero.